



PORTO  
REGIONALE DI LOCARNO

# Statuto

---

***Bozza***



## 1. **DITTA, DURATA E SEDE**

- 1.1. *Ditta e durata* Con la ditta **Porto regionale di Locarno SA** è costituita, per tempo indeterminato, una società anonima secondo lo statuto che segue le disposizioni del titolo XXVI. del Codice delle Obligazioni.
- 1.2. *Sede* La sede della società è a Locarno.

## 2. **SCOPO E OGGETTO**

- 2.1. *Scopo e oggetto* Scopo e oggetto della società sono i seguenti.
- 2.1.1. La realizzazione, la manutenzione, la gestione e l'amministrazione del Porto regionale di Locarno, nonché la sua promozione turistica, consistente anche nell'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, correlate con l'attività nautica in collaborazione con i club nautici esistenti.
- 2.1.2. La pubblicità e la promozione di tutte le attività legate alla nautica lacustre, in particolare modo del Lago Maggiore.
- 2.1.3. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali finanziarie di altro genere che siano in relazione con lo scopo societario.
- 2.1.4. La società è autorizzata ad acquistare e gravare fondi ed altri diritti reali in Svizzera per uso proprio e/o per il conseguimento dello scopo sociale.
- 2.1.5. La società può partecipare ad altre imprese in Svizzera ed all'estero

## 3. **CAPITALE AZIONARIO**

- 3.1. *Importo e suddivisione* Il capitale azionario ammonta a CHF 945'000.-- (franchi svizzeri novecentoquarantacinquemila) ed è suddiviso in 630 (seicentotrenta) azioni nominative del valore nominale di CHF 1'500.-- (franchi millecinquecento) ciascuna.



- 3.2. *Liberazione e conferimenti* Il capitale azionario è stato liberato integralmente in contanti.
- 3.3. *Aumento e riduzione* Il capitale azionario può essere aumentato rispettivamente ridotto in ogni momento, alle condizioni e con le modalità previste dalle norme legali applicabili.

#### 4. **AZIONI**

- 4.1. *Diritto di voto* Nell'assemblea generale, gli azionisti esercitano il loro diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale.

- 4.2. *Privilegi* Con l'esclusione degli enti pubblici (Comuni, Consorzi, Cantone o Confederazione), degli enti di diritto pubblico e delle società detenute prevalentemente da enti pubblici, ogni azione conferisce di principio all'azionista detentore di un natante il diritto di usufruire, alle condizioni definite dal relativo regolamento promulgato dal Consiglio d'Amministrazione e dai relativi contratti di locazione, di un posto barca nel Porto regionale di Locarno.

Per l'emissione di ulteriori azioni, non è necessario il consenso giusta l'art. 654 cpv. 2 CO da parte degli azionisti, nemmeno se accordano diritti preferenziali e tornano applicabili le norme usuali applicabili in caso di aumento di capitale.

- 4.3. *Vincolo di trasferibilità* Tutte le azioni nominative sono vincolate nella loro trasferibilità, nel senso che il trasferimento delle stesse, nonché la costituzione di un usufrutto a carico di esse richiede l'approvazione della società.

La società è tenuta a respingere la domanda di approvazione al trasferimento o alla costituzione di un usufrutto quando l'acquirente o il beneficiario dell'usufrutto non rientra nella composizione prevista della cerchia degli azionisti, ritenuto che la maggioranza assoluta delle azioni sono destinate unicamente ad enti pubblici (Comuni, Consorzi, Cantone o Confederazione), enti di diritto pubblico, o a società detenute prevalentemente da enti pubblici, ed il resto a detentori di natanti da ormeggiarsi nel Porto regionale di Locarno.



La società può respingere la domanda di approvazione al trasferimento o alla costituzione di un usufrutto nei casi che seguono:

- quando l'acquisto dell'azione da parte dell'acquirente pregiudica i criteri per l'attribuzione dei posti di attracco nel Porto regionale di Locarno stabiliti dal regolamento d'esercizio;
- quando l'acquirente o il beneficiario dell'usufrutto potrebbe seriamente rendere più difficoltoso il raggiungimento dello scopo sociale, oppure mettere in discussione l'indipendenza economica della società;
- quando l'acquirente non dichiara espressamente per iscritto che egli intende acquistare le azioni in proprio nome e per proprio conto.

L'autorizzazione avviene mediante comunicazione scritta da parte della società.

- 4.4. *Contenuto* Le azioni devono contenere le firme autografe almeno di due membri del consiglio d'amministrazione.
- 4.5. *Certificati* In luogo di singole azioni, la società può emettere certificati su una o più azioni. Le disposizioni concernenti le azioni tornano applicabili pure ai relativi certificati.
- 4.6. *Libro degli azionisti* Il Consiglio d'amministrazione tiene un libro delle azioni che indica il nominativo e l'indirizzo dei proprietari e usufruttuari delle azioni nominative. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro.
- 4.7. *Frazionabilità* Le azioni, nonché i relativi certificati non sono frazionabili nei confronti della società e la società riconosce un solo rappresentante per ogni azione o ogni certificato.
- 4.8. *Diritto d'opzione* In caso di aumento del capitale azionario il diritto d'opzione spetta unicamente agli azionisti riconosciuti dalla società. Il diritto all'opzione è proporzionale alla partecipazione antecedente e può essere esercitato alle condizioni fissate dall'Assemblea generale.



- 4.9. *Implicazioni* La proprietà o l'usufrutto di un'azione o di un relativo certificato come pure l'esercizio dei diritti dell'azionista implicano il riconoscimento incondizionato dello statuto in vigore della società.
- 4.10. *Conversione* Con decisione dell'Assemblea generale rispettosa delle modalità previste per la revisione statutaria e con le conseguenze previste dalle normative legali, le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore ed eventuali azioni al portatore possono essere convertite in azioni nominative. Alle medesime condizioni l'Assemblea generale può dividere tutte le azioni in titoli di minore valore nominale a patto che il capitale azionario rimanga invariato.

## 5. **ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ'**

- 5.1. *Organi* Gli organi della società sono:
- L'ASSEMBLEA GENERALE (cfr. sub. 6)
  - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (cfr. sub 7)
  - L'UFFICIO DI REVISIONE (cfr. sub 8)

## 6. **ASSEMBLEA GENERALE**

- 6.1. *Poteri* L'Assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima a cui spettano i seguenti poteri inalienabili:
- 6.1.1. • l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- 6.1.2. • la nomina degli amministratori, del presidente del Consiglio d'amministrazione e dei membri dell'Ufficio di revisione;
- 6.1.3. • l'approvazione del rapporto annuale e dell'eventuale conto di gruppo;
- 6.1.4. • l'approvazione del conto annuale come pure la deliberazione su impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
- 6.1.5. • il discarico agli amministratori;
- 6.1.6. • la decisione circa la formazione di riserve non previste né dalla legge né dagli statuti o che superano le richieste ivi contenute;
- 6.1.7. • la nomina o la destituzione di liquidatori speciali;
- 6.1.8. • la delibera circa un eventuale fusione;
- 6.1.9. • la delibera circa lo scioglimento della società;



- 6.1.10.
  - la delibera circa la ripresa da parte di una società in accomandita per azioni;
- 6.1.11.
  - la delibera circa richieste di azionisti, del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio di revisione;
- 6.1.12.
  - le deliberazioni sopra le materie ad esse riservate dalla legge o dallo statuto
- 6.2. *Modo della convocazione* Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio d'amministrazione ed eventualmente dall'Ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.  
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.  
Assemblee generali straordinarie vengono convocate a dipendenza delle necessità ed in particolare nei casi previsti dalla legge.  
Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10% (dieci per cento) del capitale azionario, possono chiedere al Consiglio d'amministrazione, per scritto, con breve motivazione ed indicazione dello scopo, la convocazione dell'Assemblea generale.
- 6.3. *Forma della convocazione* La convocazione agli azionisti deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea generale. La convocazione avviene a mezzo di lettera, qualora l'indirizzo degli azionisti è noto alla società, oppure a mezzo di pubblicazione nell'organo di pubblicazione previsto dagli statuti.  
Nella convocazione sono da indicare gli oggetti all'ordine del giorno come pure segnalare sommariamente le proposte del Consiglio d'amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'Assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte di modifica degli statuti saranno depositate nella loro integralità presso la sede della società. Nella convocazione di assemblee ordinarie bisogna pure fare menzione dell'avvenuto deposito, allo scopo di consultazione, presso la sede della società, della relazione sulla gestione nonché della relazione dell'Ufficio di revisione.
- 6.4. *Oggetti di deliberazione* Fatta riserva sulle disposizioni sull'assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica speciale.



- Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.
- 6.5. *Deposito atti* Almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, i conti annuali la relazione sulla gestione e la relazione dell'Ufficio di revisione. Di ciò sarà fatta menzione nella convocazione.
- 6.6. *Luogo di riunione* L'Assemblea generale si riunisce presso la sede della società o in un altro luogo designato dal Consiglio d'amministrazione.
- 6.7. *Presidenza* La presidenza dell'Assemblea generale spetta al presidente del Consiglio d'amministrazione. In caso di suo impedimento il sostituto sarà designato da parte del Consiglio d'amministrazione.
- 6.8. *Diritto di rappresentanza* Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale. Il rappresentante deve legittimarsi a mezzo di procura scritta.
- 6.9. *Modalità di voto* Il voto all'Assemblea generale avviene di regola in modo palese, a meno che l'assemblea stessa non decida altrimenti.
- 6.10. *Accertamento dei voti* Il Consiglio d'amministrazione emanerà le disposizioni relative alla modalità dell'accertamento e dell'esercizio del diritto di voto.
- 6.11. *Scrutatori* Qualora gli azionisti presenti richiedano lo scrutinio segreto, il presidente dell'Assemblea generale nominerà degli scrutatori. Essi non devono essere necessariamente azionisti.
- 6.12. *Processo verbale* Il presidente dell'Assemblea generale nomina un incaricato per la stesura del processo verbale (verbalizzante). Egli non deve essere necessariamente un azionista.  
Dell'Assemblea generale viene tenuto un processo verbale, da firmarsi dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante. Per quanto concerne il contenuto del verbale valgono le disposizioni dell'art. 702 CO ritenuto che nello stesso dovrà figurare in particolare quanto segue:



- 6.12.1. • Il numero, la specie ed il valore nominale delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
- 6.12.2. • le deliberazioni e i risultati delle nomine;
- 6.12.3. • le domande di raggugli e le relative risposte;
- 6.12.4. • le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.
- 6.13. *Quorum ordinario* Le elezioni e le deliberazioni vengono prese con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate a meno che le norme legali o statutarie non dispongano altrimenti.  
Se un'elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa. Nel caso di ulteriore parità il presidente dell'Assemblea generale ha voto decisionale.  
Nel caso di parità in una deliberazione il presidente dell'Assemblea generale ha voto decisionale.
- 6.14. *Quorum qualificato* E' necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei voti rappresentati e la maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati per le seguenti deliberazioni:
- 6.14.1. • la modifica dello scopo sociale;
- 6.14.2. • l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
- 6.14.3. • la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
- 6.14.4. • l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
- 6.14.5. • l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
- 6.14.6. • la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
- 6.14.7. • il trasferimento della sede della società;
- 6.14.8. • lo scioglimento della società senza liquidazione.
- 6.15. *Assemblea totalitaria* I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessun vi si opponga, tenere un'Assemblea generale (assemblea totalitaria) anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.  
Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, l'assemblea totalitaria può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'Assemblea generale e deliberare su di essi.



## 7. **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- 7.1. *Composizione* Il Consiglio d'amministrazione è composto di 7 (sette) membri.
- 7.2. *Rappresentanza* La cerchia degli azionisti formati da enti pubblici (Comuni, Consorzi, Cantone o Confederazione), enti di diritto pubblico, o società detenute prevalentemente da enti pubblici hanno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio d'amministrazione da 4 (quattro) membri. La cerchia degli azionisti formati da detentori di natanti da ormeggiarsi nel Porto regionale di Locarno hanno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio d'amministrazione da 3 (tre) membri.
- Entrambe le cerchie di azionisti hanno il diritto di proporre i candidati loro spettanti, giusta il capoverso che precede, all'assemblea generale degli azionisti, competente per la loro elezione.
- 7.3. *Durata del mandato* Il presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti per 4 (quattro) anni dall'Assemblea generale. Essi rimangono in carica fino a quando l'Assemblea generale li riconferma o procede a nuova elezione. E' fatta riserva per le dimissioni e per la revoca. I nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti. E' ammessa la rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione.
- 7.4. *Eleggibilità* Riservate le ulteriori disposizioni statutarie, sono applicabili le norme di cui agli art. 707 ss CO.
- 7.5. *Organizzazione* Eccezione fatta per l'elezione del Presidente del Consiglio d'amministrazione, competenza esclusiva dell'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione si costituisce e si organizza autonomamente e designa un segretario, il quale non deve necessariamente essere membro del Consiglio d'amministrazione.
- 7.6. *Convocazione* Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del proprio presidente ogni qualvolta lo richieda l'andamento degli affari. Inoltre, ogni membro del Consiglio d'amministrazione può richiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il presidente del Consiglio d'amministrazione convochi, entro breve termine, una riunione.



- 7.7. *Ragguagli* Ogni membro del Consiglio d'amministrazione ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.  
In seduta, ogni consigliere d'amministrazione ed ogni persona incaricata della gestione è tenuta a fornire ragguagli.  
Fuori dalla seduta, ogni membro del Consiglio d'amministrazione può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull'andamento degli affari e con l'autorizzazione scritta del presidente su determinati affari.
- 7.8. *Visione di atti* Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni membro del Consiglio d'amministrazione può chiedere al presidente che gli vengano prodotti libri contabili, atti e altra documentazione.  
Se il presidente del Consiglio d'amministrazione respinge la domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il Consiglio d'amministrazione.
- 7.9. *Presenza* Per potere deliberare alla riunione del Consiglio d'amministrazione devono essere presenti almeno la metà dei membri.
- 7.10. *Quorum* Le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto decisionale.
- 7.11. *Annunzia scritta* Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annunzia scritta di una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro del Consiglio d'amministrazione.
- 7.12. *Processo verbale* Sulle decisioni e sulle principali discussioni va tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
- 7.13. *Attribuzioni* Il Consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'Assemblea generale dalla legge o dal presente statuto. Inoltre il Consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:
- 7.13.1. • l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni a ciò necessarie;
- 7.13.2. • la definizione dell'organizzazione;
- 7.13.3. • la definizione del regolamento d'esercizio del Porto regionale di Locarno.



- 7.13.4. • l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
  - 7.13.5. • la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione dei diritti di firma;
  - 7.13.6. • l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
  - 7.13.7. • l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - 7.13.8. • l'avviso ai giudici in caso d'eccedenza di debiti;
  - 7.13.9. • le deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti del capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
  - 7.13.10. • l'approvazione del trasferimento delle azioni secondo il § 4.3 dello statuto;
  - 7.13.11. • le ulteriori competenze attribuitegli dalla norme legali e dallo statuto.
- 7.14. *Comitati* Il Consiglio d'amministrazione può attribuire e delegare la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati d'amministratori o a singoli amministratori. Esso deve provvedere ad un'adeguata informazione dei suoi membri.
- 7.15. *Delega della gestione* Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione degli affari a singoli amministratori o a terzi, anche non azionisti. Il Consiglio d'amministrazione emana il relativo regolamento d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali. Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.
- 7.16. *Diligenza e fedeltà* Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
- 7.17. *Parità di trattamento* Gli amministratori ed i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.



- 7.18. *Rappresentanza della SA* Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti di terzi.  
Il Consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentante ad uno o più membri di amministrazione (amministratori delegati) o a terzi (direttori) nonché nominare procuratori ed altri rappresentanti il cui potere di rappresentanza e obblighi sono da definire nell'eventuale regolamento di organizzazione.  
Il loro mandato può essere revocato in ogni momento dal Consiglio d'amministrazione.  
Almeno un membro del Consiglio d'amministrazione deve essere autorizzato a rappresentare la società.
- 7.19. *Indennità* I singoli membri del Consiglio d'amministrazione hanno diritto ad un'indennità per la loro attività e ad un risarcimento delle spese da loro sopportate nell'interesse della società. Gli importi e le modalità di pagamento verranno determinate dal Consiglio d'amministrazione stesso. Essi possono essere regolati mediante un contratto di lavoro.

## 8. **L'UFFICIO DI REVISIONE**

- 8.1. *Composizione e durata* L'Assemblea generale ordinaria nomina o riconferma ogni due anni contabili uno o più revisori che costituiscono l'Ufficio di revisione.
- 8.2. *Rinvio alla legge* Per il resto valgono le norme di cui agli art. 727 ss. CO concernenti l'Ufficio di revisione.

## 9. **CONTO ANNUALE E BILANCIO**

- 9.1. *Esercizio annuale* L'esercizio annuale comincia il 1. (primo) gennaio e finisce il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 9.2. *Conto annuale* Il conto annuale, composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato, viene allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni, in modo particolare agli art. 662a ss., nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.



## 10. **RISERVE E DIVISIONE DEGLI UTILI**

10.1. *Distribuzione utili* Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti la ripartizione degli utili, in particolare per gli art. 671 ss. CO, l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'Assemblea generale.

I dividendi vengono ripartiti tra azionisti in base al capitale azionario nominale da essi detenuto.

10.2. *Tantièmes* La distribuzione delle partecipazioni agli utili (tantièmes) ai membri del Consiglio d'amministrazione avviene in base all'art. 677 CO.

## 11. **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

11.1. *Deliberazione* L'Assemblea generale può in ogni momento convenire lo scioglimento e la liquidazione della società, a norma di legge e dei presenti statuti.

11.2. *Liquidatori* Qualora l'Assemblea generale non dovesse nominare liquidatori speciali, la liquidazione viene condotta dal Consiglio d'amministrazione.

11.3. *Procedura* La liquidazione della società avviene in base agli art. 742 ss. CO. I liquidatori sono autorizzati a vendere attivi (compresi eventuali beni immobili) anche a trattativa privata.

11.4. *Ripartizione* Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene diviso tra gli azionisti in base agli importi da loro liberati.

## 12. **PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI**

12.1. *Comunicazioni* Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera.

12.2. *Pubblicazioni* Le pubblicazioni avvengono sul Foglio Svizzero di Commercio (FUSC).



13. **VERTENZE**

- 13.1. *Foro applicabile* Le vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società o tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto vengono decise dal Tribunale ordinario presso la sede della società.
- 13.2. *Diritto applicabile* Diritto applicabile per vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società o tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è quello svizzero.

Lo statuto è stato approvato dall'Assemblea generale costitutiva del 6 novembre 1996 e modificato in data 16 agosto 1999, 20 luglio 2001 e .....